

IVA

La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino – I° parte

di **Luca Mambrin**



Seminario di specializzazione
**LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW
E DEI REDDITI ESTERI**
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

Nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali, l'[articolo 12 D.L. 34/2019](#) ha esteso l'**obbligo di fatturazione elettronica** negli scambi tra Italia e San Marino.

Il D.M. 21.06.2021 entrato in vigore il 01.10.2021, in sostituzione del previgente D.M. 24.12.1993 contiene le disposizioni attuative della norma e la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, mentre il Provvedimento del 05.08.2021 contiene le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

È previsto un **periodo transitorio** dal **01.10.2021** al **30.06.2022** durante il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in **formato elettronico** o utilizzare ancora il **formato cartaceo**; a decorrere dal **01.07.2022** la norma sarà a regime e **le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico**, salvo specifiche esclusioni di legge.

In particolare, il Decreto regola gli **scambi di beni con San Marino** distinguendo tra:

- **cessioni di beni** verso San Marino;
- **acquisti di beni** da San Marino con e senza addebito d'imposta.

Le fatture relative a **cessioni di beni** spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in **formato elettronico** da soggetti passivi d'imposta **residenti, stabiliti o identificati in Italia**, nei confronti di operatori economici sanmarinesi identificati nel territorio dalla Repubblica di San Marino, devono riportare il numero identificativo del cessionario sammarinese e vanno trasmesse tramite lo **Sdi** all'ufficio tributario di San Marino. L'ufficio tributario, una volta verificato il **regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione**:
convalida la regolarità della fattura; • **comunica l'esito del controllo** al competente ufficio

dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico. La fattura, una volta convalidata viene messa a disposizione del cedente italiano **all'interno della propria area riservata** del portale "Fatture e corrispettivi", il quale potrà visualizzare il documento elettronico inviato telematicamente e l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino. Nel caso in cui entro i **quattro mesi successivi all'emissione della fattura**, l'ufficio tributario non abbia convalidato la regolarità della fattura, l'operazione viene riqualficata come operazione imponibile e va **assoggettata ad iva**: l'operatore economico italiano, nei **trenta giorni successivi** deve emettere nota di variazione, ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Recentemente l'Ufficio Tributario di San Marino, con la **circolare n. 92466 del 31.8.2021** ha reso noto il **codice destinatario** composto dal 7 caratteri alfanumerici (**2R4GT08**) che deve essere obbligatoriamente inserito nel campo "*codice destinatario*" della fattura elettronica, pena lo scarto della stessa.

Pertanto, ai fini della **corretta compilazione della fattura elettronica** l'operatore italiano dovrà riportare:

- il **numero identificativo** del cessionario sanmarinese;
- nel **campo codice destinatario** il codice "**2R4GT08**";
- nel **campo natura** il **codice N3.3**.

Come detto, fino al 30.06.2022 è possibile per gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino **emettere le fatture in formato cartaceo**; dal **01.07.2022** invece tale facoltà sarà possibile solo per i soggetti non obbligati per legge all'emissione della fattura elettronica.

Nel caso di **fattura cartacea** il documento deve essere emesso in **tre esemplari**, due dei quali vanno consegnati al cessionario sanmarinese.

Se entro **quattro mesi** dall'emissione della fattura l'operatore italiano non ha ricevuto dal cessionario **l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario San Marino** è tenuto a darne comunicazione allo stesso Ufficio e per conoscenza al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Inoltre se entro i trenta giorni successivi non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata **dovrà emettere una nota di variazione**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

In conclusione, quindi, le **operazioni attive** relative a beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono **non imponibili**, ai sensi degli [articoli 8 e 9 D.P.R. 633/1972](#), **se ricorrono le seguenti condizioni**:

- in caso di fattura elettronica, se **l'ufficio tributario ha convalidato la regolarità del**

documento;

- in caso di **fattura cartacea**, se il cedente è in possesso di un **esemplare della fattura** restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "*Rep. di San Marino - Uff. tributario*".

Infine le **operazioni attive effettuate nei confronti di privati sanmarinesi saranno assoggettate ad Iva Italia**, ad esclusione delle **cessioni di mezzi di trasporto nuovi** e delle **vendite a distanza**.